

Comune di Fornovo San Giovanni



Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
(ai sensi della DGR del 25 gennaio 2002 n.7/7868 e successive)

Comune di Fornovo San Giovanni



Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
(ai sensi della DGR del 25 gennaio 2002 n.7/7868 e successive)

RELAZIONE TECNICA

INDICE

1. Inquadramento territoriale	2
2. Quadro normativo	3
3. Reticolo idrico principale	8
3.1. Normativa PAI	8
3.2. Normativa Parco del Serio	8
4. Reticolo idrico minore	8
4.1. Individuazione reticolo idrico consortile	10
4.2. Individuazione reticolo idrico minore	15
4.3. Delimitazione delle fasce di rispetto	18
4.4. Fontanili	19
5. Documentazione prodotta	19
6. Conclusioni	21

Bergamo, 30/04/2008

Seconda revisione

Dott. Geol. Pedrali Carlo
O.G.L. n.860

1. Inquadramento territoriale

L'identificazione del reticolo idrico minore non può prescindere da un'analisi delle caratteristiche morfologiche salienti del territorio di Fornovo San Giovanni, in relazione a ciò, nel corso del febbraio del 2007 è stato effettuato un rilievo generale di tutti i corsi d'acqua principali (demaniali s.l.) e di quelli privati secondari.

L'elevazione massima del territorio comunale (ca. 112,0 m s.l.m.) è situata in corrispondenza della estremità settentrionale, mentre quella minima (ca. 102,5 m s.l.m.) è localizzata in corrispondenza dell'estremità sud occidentale e sud orientale del comune (alveo fiume Serio).

La superficie topografica comunale appare da ondulata a pianeggiante, il gradiente topografico verso sud, varia da un valore minimo del 3‰ ad un massimo del 4,5‰ in corrispondenza della zona depressa dove sorge l'abitato, mentre raggiunge un valore massimo del 9-9,3‰ spostandoci da Ovest verso Est per la presenza della scarpata fluviale del Serio.

In corrispondenza dell'area depressa sopraccitata, confluiscono i canali Orso, Tavola e Morla. Dall'unione di tali rogge si origina la Roggia Rino detta il Naviglio.

Sul Catasto Teresiano (1718-1760) l'area immediatamente circostante il Naviglio risultava interamente occupata dall'acqua per una fascia di 40-75 metri di larghezza .

Per quanto riguarda il fiume Serio, secondo quanto riferito dai locali, attorno agli anni 50' il letto del fiume era situato alla stessa quota della pianura immediatamente circostante; attualmente il fiume è posto 2-3 metri più in basso. Secondo la popolazione, tale fenomeno è il risultato dell'intensa attività estrattiva di cui è stato oggetto il fiume sino a poco tempo fa; ciò ha alterato sia lo schema della circolazione idrica superficiale che la circolazione idrica sotterranea con conseguente scomparsa di diverse risorgive.

Il reticolo idrico minore, è costituito essenzialmente da rogge e canali facenti parti di un complesso sistema irriguo a scala sovracomunale evolutosi nel corso dei secoli. La sua funzionalità si basa su un equilibrio governato da pendenze ridottissime in grado sia di addurre acque ai terreni che di allontanarle quando in esubero.

Il tracciato attuale dei corsi d'acqua anche se mutato nel tempo per l'evoluzione delle pratiche agricole o a causa di rettifiche o di coperture resesi necessarie per scopi di viabilità o edificatoria come nel centro abitato, è sempre rimasto pressoché integro e funzionale sia per l'irrigazione dei campi che per il drenaggio delle acque meteoriche o di quelle di risorgiva.

Le sponde e gli alvei delle rogge e dei canali, risultano in gran parte naturali ad eccezione dei tratti localizzati all'interno del centro edificato o del polo industriale situato più a sud; mentre le sezioni di deflusso, ad esclusione dei canali principali, risultano per lo più trapezoidali con alvei stretti e sponde ben inclinate.

La portata di tutti i corsi d'acqua viene regolata a monte per soddisfare i fabbisogni nella stagione irrigua oppure per collettare ed allontanare le acque di piena durante i periodi di intense precipitazioni; ciò al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di allagamento locali. Allagamenti di tipo esteso, secondo quanto riferito dal personale tecnico comunale, non si sono mai verificati.

Il mantenimento della continuità e della funzionalità del reticolo irriguo, potrà garantire in futuro la prosecuzione di tutte le attività locali connesse all'utilizzo agronomico del territorio ("I diritti d'acqua").

2. Quadro Normativo

Per quanto riguarda la definizione di "**corso d'acqua**" superficiale ci si rifà a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977 (G.U. del 21 febbraio 1977 n.48). Sono quindi da considerarsi corsi d'acqua anche i rami o i canali, o i diversivi dei fiumi, i torrenti, i rivi e gli scolatoi pubblici, anche se rimangono asciutti per lunghi periodi dell'anno.

Da tale classificazione restano comunque escluse sia le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, che i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e quelli utilizzati per le acque meteoriche.

In materia di gestione delle acqua l'articolo 1 "Tutela e uso delle risorse idriche" della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli) dispone che:

- o **tutte le acque superficiali e sotterranee**, ancorché non estratte dal sottosuolo, **sono pubbliche** e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà;
- o qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale;
- o gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

La normativa nazionale vigente è rappresentata dal R.D.523/1904 e dal R.D.368/1904 che stabiliscono entrambi la necessità di mantenere una distanza di rispetto da ogni corso d'acqua.

Per **“fascia di rispetto”** s'intende quindi la porzione di territorio adiacente il corso d'acqua da salvaguardare e tutelare dal punto di vista ambientale.

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze di rispetto dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di un argine in rilevato, dal limite più esterno della sponda incisa.

All'interno di tale fascia ogni attività è disciplinata dal relativo regolamento o normativa di polizia idraulica che fa riferimento per i corsi d'acqua naturali al R.D. 523/1904, Articoli 59, da 93 a 101 e, per i canali e le opere di bonifica, al R.D. 368/1904 con gli Articoli da 132 a 138.

In particolare per i fiumi, i torrenti, i rivi e i canali di proprietà demaniale il regio decreto 523 stabilisce le attività vietate (Art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico (Art. 59, 97 e 98).

Per i canali e le altre opere di bonifica il regio decreto 368 stabilisce le attività vietate (Art. 133) e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico (Art. 134, 135 e 138).

Dette normative sono pienamente vigenti in quanto nessuna disposizione di pari rango è intervenuta successivamente a modificarle o ad abrogarle espressamente.

A tale normativa nazionale fanno infatti riferimento le normative regionali come la D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002, la D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 e la L.R. n.7/2003 “Norme in materia di bonifica e irrigazione”.

Per quanto riguarda la rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, l'articolo 41 (***Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici***) del D.lgs. 152 dell'11/05/1999 afferma che:

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

La legge regionale n.1 del 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31/03/1998, n.112", stabilisce che, a partire dal 15/02/2002, avvenga il trasferimento delle competenze concernenti il reticolo idrico minore.

L'Art.3 comma 114¹ trasferisce ai comuni e alle comunità montane le competenze

¹Ai Comuni sono delegate:

a) le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a

successivamente elencate nella DGR del 25 gennaio 2002 n.7/7868. In particolare la legge in questione stabilisce che, sul reticolo idrico minore, la manutenzione, le funzioni di polizia idraulica e l'applicazione dei canoni (stabiliti dall'autorità regionale) siano di competenza locale (Comuni, Comunità Montane e Consorzi irrigui).

A seguito della DGR del 25 gennaio 2002 n.7/7868 e successivi, la Regione Lombardia - Struttura Sviluppo del Territorio (ex Genio Civile) ha suddiviso il reticolo idrico regionale, distinguendo tra:

- reticolo idrico "principale" (Allegato A della D.G.R. del 25 gennaio 2002 n.7/7868.);
- canali di bonifica e irrigui di competenza dei consorzi di bonifica (Allegato D D.G.R. del 25 gennaio 2002 n.7/7868; L.R. n.7 del 16/06/2003; D.G.R. 7/20552 dell'11/02/2005);
- reticolo idrico minore quei corsi d'acqua e i canali che non rientrano nei primi due elenchi.

La legge regionale 11 marzo 2005 n.12 stabilisce che il **Piano di Governo del Territorio** (art. 7) è il documento che definisce l'assetto dell'intero territorio comunale, composto di tre "atti": il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.

Il **Documento di Piano** (art. 8) contiene numerosi richiami al tema ivi trattato. Tale documento, deve contenere tra l'altro:

".....;
b) *il quadro conoscitivo del territorio comunale, come grandi sistemi territoriali, le aree a rischio o vulnerabili, i beni di interesse paesaggistico o storico le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;*
....."

Si ritiene pertanto che l'acquisizione di tutti gli elementi idrografici/idrogeologici di un territorio comunale (il reticolo idrografico è definibile come un sistema territoriale) siano indispensabili tra gli altri alla definizione del *quadro conoscitivo del territorio comunale*.

normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale;
b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori.

Il **Piano delle Regole** (art. 10), che ha valore prescrittivo e produce effetti diretti sul regime dei suoli, individua tra gli altri:

“.....;

comma 1, punto 3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.”

Comma 3. Per gli ambiti di cui al comma 2, identifica i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:

“.....;

punto e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;

.....”

Per quanto riguarda invece il Rischio Idrogeologico, legato direttamente agli eventi di possibile inondazione che possono caratterizzare un territorio di pianura come quello in esame, si devono distinguere due categorie, connesse ma ben distinte: la **prevenzione** e **l'organizzazione dei servizi di emergenza** durante e dopo l'evento, questi ultimi ricompresi nei compiti di Protezione Civile. A riguardo, oltre al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'AdBPo nel quale sono contenute le indicazioni del Rischio Idrogeologico delle aree soggette ad inondazione per eventi di piena manifestatesi lungo la rete idrografica principale (D.P.C.M. del 24 maggio 2001), sono da citare le seguenti normative regionali:

1. *la L.R. 5 gennaio 2000 n.1, all' Art. 3 comma 156 lettera f);*
2. *la L.R. 22 maggio 2004 n.16, “Testo unico delle disposizioni in materia di protezione civile”, all' Art. 2 comma 2 lettera f);*
3. *la L.R. 11 marzo 2005 n.12 “Legge del Governo del Territorio”, in particolare all'Art.8 comma 1 lettera b) e all'Art. 57.*
4. *la D.G.R. n.7/21205 del 24/marzo 2005, Titolo II “Procedure di emergenza – Art.6 Compiti del Comune.*

3. Reticolo idrico principale

Il corso d'acqua che risulta far parte del “**reticolo idrico principale**” per il territorio comunale in questione è esclusivamente il Fiume Serio (n. prog. BG 088, N.iscr el. AAPP-223). In relazione a quanto stabilito dal R.D.523/1904 tale fiume possiede una fascia di rispetto che si estende per 10 metri a partire dalla sommità della sponda.

3.1. Normativa P.A.I

Il fiume Serio e le aree adiacenti ricadenti all'interno delle fasce fluviali sono soggette alla normativa P.A.I dell'Autorità di Bacino fiume Po . Uno stralcio di tale normativa è allegato al termine della presente relazione (vedi **Allegato 1**).

Per quanto riguarda invece la normativa di polizia idraulica, l'autorità locale competente è la Sede Territoriale [della Regione Lombardia](#), in via XX Settembre 18/A a Bergamo.

3.2. Normativa del Parco del Serio

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio prevede, per le aree ricadenti all'interno dei limiti del parco oltre alle direttive di carattere generale (**Titolo I**), direttive più specifiche legate alla situazione locale (**Titolo II**); le zone comunali ricadenti nel Parco risultano quindi collegate al relativo articolo della normativa alle quali fanno riferimento.

Uno stralcio di tale normativa è stato allegato al termine della presente relazione (vedi **Allegato 2**)

4. Reticolo idrico minore

La definizione del reticolo idrico minore di un territorio comunale comporta effetti di tipo vincolistico e normativo che interessano i settori:

- **urbanistico**, in quanto influenza le previsioni urbanistiche future in corrispondenza delle aree poste in prossimità dei canali irrigui;

- ❑ **amministrativo**, in relazione all'istituzione di procedure per il rilascio di autorizzazioni/concessioni e all'applicazione e alla riscossione dei canoni di polizia idraulica.
- ❑ **gestionale**, per l'attivazione di tutte le attività di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento ;

In campo urbanistico è l'Amministrazione Comunale che deve attuare le indicazioni contenute nel presente studio modificando le previsioni urbanistiche comunali con apposita Variante Urbanistica.

Questa normativa ha efficacia a partire dal momento dell'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale una volta conseguito il parere vincolante della competente sede territoriale regionale .

.In merito all'aspetto amministrativo, spettano all'Ente Competente che ha in carico il corso d'acqua, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale:

- **il rilascio di autorizzazioni/concessioni relativamente alla realizzazione di opere od interventi;**
- **l'applicazione e la riscossione dei canoni di polizia idraulica le cui le tipologie principali sono definite nell'allegato C "Canoni regionali di polizia idraulica per il reticolo idrico principale" della DGR del 1 agosto 2003 n.7/13950 e ss.mm.ii. Tali canoni sono stabiliti dall'Ente Competente ed andranno applicati esclusivamente sui corsi d'acqua demaniali come stabilito dalla normativa vigente ;**

Nella modulistica in allegato (**allegato D**), viene indicata la documentazione tecnico/specialistica necessaria alla predisposizione dei progetti per le domande di autorizzazione/concessione da presentare all'ente competente.

Anche le opere di pubblica utilità sono soggette al pagamento del canone. Il canone annuo per tutte le **opere di pubblica utilità** realizzate da Enti Pubblici non potrà essere inferiore a 52,37 Euro e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori dell'allegato C della d.g.r. n.7/13950 del 01/08/2003 e successivi.

I proventi derivanti dall'applicazione dei canoni di polizia idraulica alle opere censite sui corsi d'acqua, vengono introitati dall'Ente Competente e utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e di manutenzione dei corsi d'acqua. I canoni sono assoggettati a revisione annuale.

I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

Per quanto riguarda l'aspetto gestionale, spettano all'Ente Competente che ha in carico il corso d'acqua:

- **la programmazione e l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;**
- **l'attuazione e il controllo del rispetto delle norme di polizia idraulica.**

Laddove fossero accertate violazioni o abusi in materia di polizia idraulica, è necessaria una verifica della sanabilità dell'opera realizzata in abuso, se questa condizione non è soddisfatta, il responsabile dell'abuso sarà obbligato al ripristino della situazione preesistente con interventi interamente a suo carico.

4.1. Individuazione reticolo idrico consortile

Il “**reticolo idrico di bonifica**” è gestito in gran parte dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e solo per tre fossi privati e due pozzi irrigui, dal “Consorzio di Bonifica di Fornovo San Giovanni Fontana Fortunata”, ente costituitosi il 10 marzo 1968.

Il reticolo di bonifica è quindi costituito dai canali di bonifica/irrigui riportati nella D.G.R. n.7/20552 dell'11/02/2005 (“**Approvazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art.10, comma 5 della L.R. 7/2003**”) e quasi esclusivamente da canali che figurano come “demaniale” sul catastale ma che non risultano iscritti nell'Elenco delle acque pubbliche. *Nell'elenco sotto riportato non sono stati inseriti alcuni canali che non svolgono più alcuna funzione irrigua e idraulica in quanto risultano disconnessi dall'attuale reticolo idrico.*

La normativa suindicata prevede, per tale reticolo, l'entrata in vigore di un regolamento regionale di polizia idraulica che ne disciplinerà il regime ma che non è a tutt'oggi ancora

disponibile.

In attesa del regolamento regionale, il Consorzio di Bonifica ha predisposto le “LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL RETICOLO DI BONIFICA”, che contengono le norme e le condizioni da rispettare nella gestione delle attività all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica. Tali linee guida hanno lo scopo di fornire un **quadro d’indirizzo generale** che faciliti e renda univoca l’applicazione della normativa in tutti gli ambiti comunali ricadenti nel Comprensorio del CMPB. E’ ad esse quindi che ci si è ispirati oltre che al R.D.523/1904 e al R.D.368/1904, per la redazione della normativa di polizia idraulica per il reticolo idrico minore contenuta nel presente studio. **In accordo con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, il regolamento di polizia idraulica di seguito riportato va applicato a tutti i corsi d’acqua consortili .**

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca svolge inoltre anche il ruolo di coordinatore generale per l’attuazione del Piano di Bonifica di tutto il Comprensorio Irriguo Bergamasco; il suo compito è quello di razionalizzare l’utilizzo della risorsa acqua come stabilito dalla Legge Regionale n.7 del 16/06/2003.

L’Art.12 titolo III dalla Legge Regionale n.7 del 16/06/2003 prevede inoltre che la Giunta Regionale predisponga a breve un “**Piano Generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale**” oltre ad un “**Progetto fontanili**” (vedi Art.14) mirato alla conservazione e alla valorizzazione di questi ultimi.

Nell’ambito del territorio comunale o nell’immediato intorno le rogge che rientrano nell’elenco allegato alla DGR n.7/20552 dell’11/02/2005 e sono pertanto di competenza del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca risultano essere:

- **Roggia Torgnoli e vari rami secondari;**
- **Roggia Molina (derivata dalla roggia Morla);**
- **Roggia Rognola derivazione Reina;**
- **Roggia Rognola Ramo pozzo Olmi;**
- **Roggia o Cavo dell’Orso;**
- **Roggia o Cavo Tavola;**
- **Fosso Bergamasco;**
- **Roggia Morla (già roggia Torgnoli);**
- **Roggia Rino e vari rami secondari;**
- **Roggia Rino Ramo Molino o Molini di Mozzanica;**
- **Roggia Rino Ramo Frascatella (già roggia Frascatella 142-012);**

- Fontana Candiana (già roggia Candiana 142-001/A);
- Roggia Rino o Rovello;
- Roggia 142-010 di Mozzanica.

Ad esse, in accordo con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, sono stati riattribuiti, sulla base di una ricerca storica, i toponimi originali di alcune rogge derivate dalle prime o alimentate da fontanili presenti nel territorio comunale che rivestono comunque un ruolo d'interesse generale per la collettività in quanto garantiscono l'efficienza complessiva dell'intero sistema irriguo di Fornovo San Giovanni e dei comuni limitrofi. Tali rogge sono:

- Roggia Morta (già roggia Torgnoli);
- Roggia dei Avanzesca (già Roggia Rino e Morla);
- Roggia dei Pradei e vari rami derivati (prosecuzione roggia Rognola – Ramo Pozzo Olmi);
- Roggia dei Prati Tagliati e rami derivati (derivata dalla roggia Morta);
- Roggia dei Prati Marini (derivata roggia Rognola);
- Roggia Preti (derivata dalla roggia Avanzesca);
- Roggia Isole e Rami derivati (derivata dalla roggia Avanzesca);
- Roggia Morta in sinistra Serio (da sorgiva Fontana Ottavia);
- Canali di servizio Pozzo 20 Torgnoli (fonte C.M.P.B);
- Canale a servizio Pozzo 19 (fonte C.M.P.B)
- Roggia Orso – Ramo Molino (da sorgiva)
- Fosso Framine (alimentata dal fosso Bergamasco – di competenza del Consorzio di Bonifica Fontana Fortunata e già reticolo di Mozzanica);
- Fosso Cascine Belvedere (alimentata dai 2 pozzi Fontana Fortunata e dal fosso Bergamasco – di competenza del Consorzio di Bonifica Fontana Fortunata e già reticolo di Mozzanica);

Per la codifica dei corsi d'acqua del reticolo idrico consortile si è utilizzato il codice ISTAT del comune, seguito da un codice numerico progressivo identificativo di ogni singolo ramo, il nome conosciuto del ramo in questione, le coordinate Gauss – Boaga (chilometriche) del punto d'inizio e di quello finale del tratto di corso d'acqua presente all'interno del territorio comunale, così da identificare in maniera univoca ogni corso d'acqua esistente.

Per diffondere la conoscenza nella collettività, dell'importanza del reticolo idrico comunale nella sua interezza, si ritiene necessario dare ampia comunicazione alla popolazione dei contenuti del presente studio.

Come già segnalato sopra, oltre ai canali indicati come “demaniali” sul catastale aggiornato, ma non presenti negli Elenchi delle Acque Pubbliche ai sensi ex-R.D.1775/1933, fanno parte del reticolo di bonifica individuato, anche alcuni fossi “privati”, che rivestono un ruolo di pubblica utilità e che garantiscono la continuità del reticolo idrografico presente da monte a valle.

Corso d'acqua	Cod. numerico identificativo	Identificazione del ramo o della derivazione	Latitudine estremità di monte	Longitudine estremità di monte	Latitudine estremità di valle	Longitudine estremità di valle
Roggia Torgnoli	03016105-01	Ramo principale	5039350	1554223	5037461	1554388
Roggia Torgnoli	03016105-02	Ramo Calozio	5038986	1554329	5038200	1554326
Roggia Torgnoli	03016105-03	Ramo Cavo Nuovo	5038607	1554223	5038200	1554326
Roggia Torgnoli	03016105-04	Ramo settentrionale	5039392	1554310	5039053	1553563
Fosso Bergamasco	03016105-05	Ramo principale	5039340	1554379	5038392	1555960
Roggia Rognola	03016105-06	Ramo Reina	5038817	1552411	5038719	1552898
Roggia Rognola	03016105-07	Fosso del pozzo Olmi	5038817	1552411	5038677	1552972
Roggia o Cavo dell'Orso	03016105-08	Ramo principale	5039358	1552943	5038317	1553183
Roggia Orso – Ramo Molino	03016105-09	Ramo laterale	5039172	1553021	5038617	1553059
Roggia o Cavo Tavola	03016105-10	Ramo principale	5039380	1552951	5038496	1553274
Roggia Molina	03016105-11	Ramo principale	5039053	1553563	5038092	1553424
Roggia Morla	03016105-12	Ramo principale	5039053	1553563	5038317	1553183
Roggia Avanzesca	03016105-13	Ramo principale	5038365	1553130	5036814	1553326
Roggia dei Pradei	03016105-14	Ramo principale	5038529	1552669	5037010	1552824
Roggia dei Pradei	03016105-15	Ramo Occidentale	5038518	1552668	5037357	1552525
Roggia dei Pradei	03016105-16	Derivazione Orientale	5037010	1552824	5036083	1552655
Fontana Candiana	03016105-17	Ramo principale	5037499	1552859	5036139	1552937
Fontana Candiana	03016105-18	Ramo Roggia Rina	5037154	1552753	5036083	1552655
Roggia Rino	03016105-19	il Naviglio	5038317	1553183	5037722	1553757
Roggia Rino	03016105-20	Ramo Molino	5037722	1553757	5037305	1553849
Roggia Rino	03016105-21	Ramo Frascatella	5037722	1553757	5037289	1553910

Corso d'acqua	Cod. numerico identificativo	Identificazione del ramo o della derivazione	Latitudine estremità di monte	Longitudine estremità di monte	Latitudine estremità di valle	Longitudine estremità di valle
Roggia Rino	03016105-22	Ramo Meridionale	5037311	1553849	5036942	1553214
Roggia Prati Marini	03016105-23	al limite occidentale comune	5038435	1552067	5037072	1552644
Roggia Rino o Rovello	03016105-24	al limite occidentale comune	5037188	1552269	5036481	1552329
Roggia Morta	03016105-25	Ramo principale	5039114	1554121	5038056	1553521
Roggia Morta Sinistra Serio	03016105-26	al limite orientale comune	5037493	1556168	5037242	1556094
Roggia dei Prati Tagliati	03016105-27	Ramo principale	5038330	1553687	5037722	1553757
Roggia dei Prati Tagliati	03016105-28	Ramo orientale	5038135	1553826	5037840	1553897
Roggia Preti	03016105-29	Casc. Preti	5037303	1552869	5036233	1553163
Roggia Isole	03016105-30	Ramo principale	5038189	1553188	5037753	1553751
Roggia Isole	03016105-31	Ramo Settentrionale	5038230	1553205	5037693	1553530
Roggia 142-010 di Mozzanica	03016105-32	Ramo principale	5037751	1553781	5037285	1553968
Canali di servizio Pozzo 20 Torgnoli	03016105-33	Canaletta ovest	5039350	1554274	5039192	1554143
Canali di servizio Pozzo 20 Torgnoli	03016105-34	Canaletta est	5039350	1554274	5039328	1554388
Canale a servizio Pozzo 19	03016105-35	Canale interrato	5037858	1553736	5037832	1553640

Tabella n.1 Elenco corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Corso d'acqua	Cod. numerico identificativo	Identificazione del ramo o della derivazione	Latitudine estremità di monte	Longitudine estremità di monte	Latitudine estremità di valle	Longitudine estremità di valle
Fosso Framine	03016105-36	gran parte su suolo privato	5038844	1555066	5038064	1555085
Fosso Cascine Belvedere	03016105-37	gran parte su suolo privato	5038741	1555473	5037884	1555540

Tabella n.2 Elenco corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica Fontana Fortunata.

4.2. Individuazione reticolo idrico minore

Per l'individuazione del reticolo idrico minore del territorio comunale si è fatto riferimento a quanto riportato nella d.g.r. n.7/7868 del 25/01/2002 e successive.

Una volta individuato il reticolo idrico principale e quello consortile, il “**reticolo idrico minore**” di competenza del comune di Fornovo San Giovanni è stato definito per differenza dai due precedenti.

In base alle attività di censimento e di verifica sopraindicate ed in accordo con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, è risultato che sul territorio comunale non sono presenti corsi d'acqua da imputare al reticolo idrico minore. Quindi è presente esclusivamente il reticolo idrico principale (Fiume Serio) e il reticolo idrico di bonifica.

Dall'individuazione del reticolo idrico sono stati esclusi i **fossi secondari** (fossi di scolatura dei campi), situati quasi sempre su suolo privato, di limitata estensione planimetrica e la cui terminazione avviene all'interno di fondi agricoli privati. In questi fossi lo scorrimento dell'acqua è limitato all'intervallo temporale minimo necessario per l'irrigazione del fondo. Tali fossi non svolgono nessuna funzione del punto di vista della regimazione idraulica delle acque a livello comunale.

Attualmente per quanto riguarda la manutenzione degli alvei del reticolo, il comune, ha sempre affidato la gestione dei fossi irrigui / di bonifica al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, tramite convenzione.

Per l'individuazione su carta del reticolo idrico (**tavola 1**) è stato tenuto chiaramente in considerazione il mantenimento della continuità del reticolo idrico con i comuni limitrofi.

Per poter tracciare su carta il reticolo idrico è stato effettuato un rilievo dettagliato di terreno dei canali esistenti, si è utilizzata tutta la documentazione cartografica ufficiale oltre all'aereofotogrammetrico comunale più aggiornato disponibile (anno 2005) e per

quanto riguarda la demanialità, la toponomastica e i tracciati, la cartografia catastale del 1903.

La sovrapposizione tra le diverse cartografie ed i rilievi di terreno ha evidenziato l'esistenza di differenze tra quanto riportato in carta e gli attuali tracciati dei canali; ciò ha comportato il conseguente aggiornamento su carta dei tracciati e l'evidenziazione della necessità di ripristinare alcuni tratti di canali abbandonati o dismessi (**tavola n.3**). Da un confronto tra il reticolo idrografico esistente e quanto riportato sulla cartografia catastale, risulta che gran parte dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale sono "pubblici o demaniali".

Il rilievo di terreno ha permesso inoltre di osservare direttamente la situazione dell'alveo e delle sponde. In particolare è stato valutato il grado di stabilità delle sponde e il loro stato di conservazione. Per i corsi d'acqua così individuati, tenendo conto il più possibile dell'effettiva posizione dell'alveo attuale ed ampiezza del canale (stimata), si è tracciato le fasce di rispetto (**tavola n.2**).

Lo scopo dell'istituzione della fascia di rispetto lungo le rogge o i canali è essenzialmente quello di garantire l'accessibilità del corso d'acqua ai mezzi meccanici necessari per svolgere le normali operazioni di pulizia, manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Tale aspetto risulta fondamentale se si vuole effettuare il tentativo di recuperare il livello qualitativo delle acque dei canali irrigui non alimentati da acque di risorgiva.

In particolare occorre osservare che la frequente presenza di sostanze in sospensione o di acque di scarico di tipo civile o industriale, determina la lenta ma continua sedimentazione di limi e argille ricche in sostanza organica e spesso anche di sostanze inquinanti.

Nel caso di canali alimentati invece da acque di risorgiva, si è tenuto conto dell'importanza della conservazione complessiva dell'area dal punto di vista ambientale e naturalistico e della necessità di mantenerne la funzionalità dell'asta e della testata più a monte.

4.3. Delimitazione delle fasce di rispetto

Come accennato sopra creare una fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico, consente di poter disporre di spazi lungo il canale, idonei ad effettuare un'adeguata manutenzione periodica del corso d'acqua e garantirne quindi la funzionalità, dal punto di vista idraulico, oltre che la riqualificazione ambientale e la fruizione a scopi didattico-ricreativi delle sue sponde.

Nel caso specifico l'ampiezza di tale fascia deve essere tale da consentire almeno il transito dei mezzi meccanici e del personale addetto alla manutenzione, soprattutto in condizione di emergenza.

Per quanto riguarda il reticolo irriguo del comune di Fornovo San Giovanni, **visto che la portata viene costantemente regolata e controllata a monte**, ci si è riferiti sia a quanto stabilito dal R.D.523/1904 e dal R.D. 368/1904 che a quanto puntualizzato in studi analoghi già in vigore nei comuni confinanti, per stabilire una fascia di rispetto di **10 metri** a partire dalla sommità delle sponde del canale o dal piede esterno del argine di protezione per le derivazioni principali al di fuori dei centri abitati che possono essere soggette o forti variazioni di portata; mentre si è stabilito di adottare una fascia di **5 metri**, in deroga ai 10 metri previsti dalla normativa, per i canali appartenenti al reticolo idrico consortile che presentano le seguenti caratteristiche:

1. il canale presenta un alveo di dimensioni estremamente contenute;
2. il canale in questione rappresenta una derivazione secondaria di un ramo principale o si esaurisce all'interno dei confini comunali;
3. le portate che vi transitano sono regolate a monte e/o risultano ridotte durante gran parte dell'anno;
4. il canale attraversa l'area urbanizzata e risulta artificializzato e/o tombato.

Tale ampiezza consente comunque un'ampia accessibilità al corso d'acqua per le operazioni di manutenzione. Di difficile manutenzione risultano invece i tratti coperti se privi di punti di accesso posti a distanze regolari.

4.4. Fontanili

In corrispondenza del territorio comunale, sui documenti ufficiali esaminati, è segnalata esclusivamente la risorgiva denominata: Fontana Candiana.

Sul Catasto dei Fontanili della Lombardia (1988-1992) a cura di Rossana Pisoni e Marco Valle tale risorgiva, registrata al numero 3801, è individuata a nord della Casc.na Maccalé (coord. N 503756; E 155290) ed è stata riportata sulla cartografia allegata. Attorno ad essa è stata individuata una zona di rispetto.

I rilievi di terreno hanno tuttavia consentito l'individuazione di altre aree dove si verifica in maniera naturale, o indotta artificialmente, l'emergenza dell'acqua di falda come ad esempio in corrispondenza dell'area golenale presente a lato dell'alveo del fiume Serio (vedi Tavola 1)

Tale operazione ha lo scopo di segnalarne la presenza in documenti di programmazione pianificatoria evitando così che in futuro possano essere ostruiti o peggio sepolti.

Sono presenti inoltre diverse depressioni artificiali con affioramento della superficie di falda (laghi di falda) che non possiedono tuttavia un deflusso idrico superficiale a valle.

5. Documentazione prodotta

Le analisi effettuate hanno portato alla redazione della una relazione tecnica corredata di diversi allegati **rappresentati da:**

- **Allegato A. - Norme di Attuazione.** Sono contenute le norme che regolamentano le attività di polizia idraulica **e le norme di salvaguardia nelle fasce di rispetto** dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore s.l.. Tale normativa trae l'ispirazione da quanto esistente in bibliografia relativamente ad esperienze analoghe redatte da altri enti e istituzioni, o dall'esperienza diretta dello scrivente per conto di altre amministrazioni locali.

- **Allegato B.** Cartografia tematica.

La documentazione cartografica redatta ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2002 n.7/7868 è costituita da:

1. la **Carta della reticolo idrico superficiale (tavola n.1, scala 1:5000).**

Su questa tavola è riportato tutto il reticolo idrico esistente distinto tra corsi d'acqua appartenenti: al reticolo idrico principale, al reticolo di irriguo/bonifica, oltre ai fontanili.

2. la **Carta delle fasce di rispetto reticolo idrico (tavola n.2, scala 1:2000).**

Per il reticolo idrico principale sono state riportate le fasce fluviali PAI, la fascia di rispetto di 10 metri lungo il fiume Serio ai sensi del R.D. 523/1904 e il limite del Parco Regionale del Serio.

Per quanto riguarda i fontanili sono state riportate le fasce di rispetto di 10 metri attorno all'area d'emergenza.

Per quando riguarda la delimitazione delle fasce di rispetto lungo le rogge e i canali si è tenuto in considerazione il R.D.523 del 1904 che fissa la distanza minima a **10 metri** dalla sommità della sponda rispetto all'attuale posizione del tracciato .

In deroga a tale distanza, per i canali con portata costantemente regolata a monte all'interno del centro edificato o per i canali secondari direttamente appartenenti o collegati al reticolo idrico consortile, si è fatto riferimento al R.D. 368 del 1904, per fissare una distanza minima di rispetto di **5 metri** sufficiente comunque per garantire l'accessibilità al corso d'acqua per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sulla tavola le fasce di diversa ampiezza sono state evidenziate con colore diverso.

Occorre precisare che, in fase esecutiva, deve essere sempre verificata con misurazioni in sito l'estensione reale delle fasce di rispetto; ciò in relazione a possibili imprecisioni cartografiche o al possibile spostamento, subito nel tempo, dall'alveo del corso d'acqua. In relazione a quest'ultimo aspetto potrà essere necessario un adeguamento cartografico a distanza di tempo;

3. la **carta del Censimento delle opere (tavola n.3, scala 1:2000).**

In corrispondenza del reticolo idrico riportato in carta, sono state individuate sul terreno, ubicate e classificate tutte le principali opere antropiche interferenti

l'alveo dei corsi d'acqua. Le tipologie prevalenti censite sono: opere idrauliche longitudinali (es: argini di contenimento in terra o in cls, scogliere, muri, etc.); opere idrauliche trasversali (es: soglie, derivazioni, etc.); coperture di tratti di canale; attraversamenti pedonali, stradali e ferroviari (es: ponti, e passerelle); attraversamenti di linee aeree/tubazioni aeree o di eventuali linee a rete sotterranee laddove segnalate (es: elettricità, gas, acquedotti, fognature e telecomunicazioni, etc).

- **Allegato C** Indica le principali categorie di opere soggette ad autorizzazione / concessione / nullaosta idraulico;

- **Allegato D ed E** Raccolta di “**modulistica tipo**” (così come da modelli pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e adattati al caso) da utilizzare per la richiesta e il rilascio di autorizzazioni ai fini idraulici, concessioni, nulla-osta o per l'emissioni di decreti. E' presente la modulistica per autorizzazione a scarichi civili ed industriali in termini di quantità (con verifica idraulica della capacità ricettiva del corso d'acqua). Modulistica per le richieste di sanatoria per opere realizzate senza autorizzazione.

6. Conclusioni

Lo studio in questione pone dei punti fermi nella definizione dell'attuale reticolo idrico comunale. Vengono individuati i due Enti Competenti (Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e per alcuni fossi il Consorzio di Bonifica Fontana Fortunata) su i numerosi canali/rogge presenti all'interno del territorio comunale; tali enti avranno il compito di attuare la vigilanza sul reticolo idrico e svolgeranno le normali operazioni di pulizia e di manutenzione. Tali operazioni di manutenzione troveranno copertura finanziaria attraverso il pagamento dei canoni di polizia idraulica sui fossi di competenza.

Lo studio, una volta concluso l'iter di approvazione da parte degli Organi Competenti Regionali, deve essere adottato definitivamente tramite Variante Urbanistica e diventa strumento attuativo facente parte del Piano di Governo del Territorio. In particolare

l'Art.8 della legge del Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano) indica molti dei temi trattati dal presente studio. Lo stesso dicasi per il Piano dei Servizi comunali che dovrà contenere il Servizio di Polizia Idraulica.

Dopo l'adozione definitiva dello studio tutte le opere esistenti dovranno essere denunciate per ottenere le necessarie autorizzazioni qualora ne siano prive.

La definizione di fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua non deve essere vista solamente come una limitazione all'edificazione ma piuttosto, grazie ad una più corretta programmazione urbanistica, come la possibilità in futuro di poter disporre di corridoi dove riqualificare, preservare e valorizzare l'ambiente naturale ad esso connesso; ciò che oggi si è preservato solo in piccole aree lontano dai nuclei edificati.

Lo studio evidenzia l'importanza di una più corretta e razionale gestione della risorsa acqua pulita, "bene esauribile", con auspicabile recupero del senso civico comune e conseguentemente della qualità dei corsi d'acqua.

Occorre non dimenticare che in passato, un efficiente reticolo idrico/irriguo ha rappresentato, per le realtà agricole di allora, l'elemento fondamentale di sopravvivenza quotidiana; tali realtà era fondate sulla convinzione che **nulla andava sprecato**.

E' convinzione dello scrivente che il presente documento sia da considerare solamente il punto di partenza per i successivi approfondimenti e completamenti che si renderanno necessari affinché esso cresca d'importanza e di utilità pratica.

Bergamo, 30/04/2008

Seconda revisione

Dott. Geol. Carlo Pedrali
Ord. Geol. Lombardia n. 860

ALLEGATO A

**PROPOSTA DI NORMATIVA
PER L'ESERCIZIO DELLA POLIZIA IDRAULICA
SUL RETICOLO IDRICO MINORE**

Comune di Fornovo San Giovanni



Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
(ai sensi della DGR del 25 gennaio 2002 n.7/7868 e successive)

NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA

INDICE

Art. 1. Competenze	2
Art. 2. Attività vietate in corrispondenza del corso d'acqua	2
Art. 3. Attività vietate nella aree ai lati del corso d'acqua ricadenti nella fascia di rispetto	3
Art. 4. Attività regolamentate	4
Art. 5. Disciplina degli scarichi	6
Art. 6. Richiesta autorizzazioni / concessioni	7
Art. 7. Modalità rilascio autorizzazioni/concessioni	7
Art. 8. Applicazione del canone	8
Art. 9. Durata autorizzazioni / concessioni	8
Art. 10. Rilascio parere di compatibilità idraulica	8
Art. 11. Opere pubbliche o di interesse pubblico	8
Art. 12. Opere abusive o in difformità	9
Art. 13. Modifica delle aree demaniali	9
Art. 14. Indicazioni generali di natura urbanistica	9
Art. 15 Aree soggette a vincolo paesaggistico	10
Art. 16. Attività di prevenzione e di protezione civile	10
Art. 17. Pulizia corsi d'acqua	11
Art. 18. Norme transitorie	11

Art. 1. Competenze

La presente normativa è indirizzata ad esplicitare le attività consentite, quelle vietate e quelle soggette ad autorizzazione/concessione in corrispondenza dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore che, nel caso in questione, è costituito esclusivamente dal reticolo idrico consortile.

La competenza dal punto di vista urbanistico degli alvei, delle sponde e delle relative fasce di rispetto stabilite lungo i corsi d'acqua e le risorgive/fontanili che costituiscono il reticolo idrografico minore, spetta al Comune.

L'autorizzazione per la realizzazione delle opere, la riscossione dei canoni, il controllo e la manutenzione dei corsi d'acqua del comune può essere attuata dai Consorzi di Bonifica in accordo e collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Nessun altro attore può operare nell'alveo, in corrispondenza delle sponde e delle zone di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, senza il permesso dell'Ente Competente sul fosso.

Art. 2. Attività vietate in corrispondenza del corso d'acqua

Negli alvei e sulle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, sono vietati i seguenti interventi:

- a) sono vietate in modo assoluto nuove edificazioni; mentre è consentita la demolizione senza ricostruzione delle esistenti;
- b) le coperture e le tombinature dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata non inquadrabili fra i ponti e gli attraversamenti (ai sensi dell'Art. 41 d.lgs. n.152/99 e relativo regolamento di applicazione). Per le tombinature regolarmente autorizzate anteriormente l'entrata in vigore del D.lgs. 152/99, non è possibile ordinarne la rimozione [se non sulla base di sopraggiunte mutate condizioni idrauliche](#)
In tutte le altre situazioni non è possibile la copertura di corsi d'acqua se non imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e [da eseguirsi esclusivamente da parte dell'Ente Competente](#) . Sulle coperture non può essere realizzato nessun manufatto ;
- c) le difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;
- d) le nuove inalveazioni e le rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica incolumità;
- e) il rivestimento del fondo degli alvei e/o delle sponde con pavimentazioni cementizie continue ad esclusione degli interventi che si rendano indispensabili per garantire la pubblica incolumità;
- f) i guadi, anche se sommergibili, che modifichino il profilo originario dell'alveo;
- g) il posizionamento in alveo o sulle sponde di infrastrutture longitudinali ;
- h) l'estirpazione o il taglio della vegetazione arbustiva e arborea sull'intera sezione fluviale, a meno che non si renda indispensabile per garantire la pubblica incolumità ed il regolare deflusso delle acque;
- i) la coltivazione sull'intera sezione fluviale di vegetazione arbustiva, arborea o di seminativi;
- j) la realizzazione di recinzioni;

- k) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione dei corsi d'acqua utili al fine della moderazione delle piene;
- l) l'asportazione di materiale inerte dall'alveo del corso d'acqua. Tale attività è di [esclusiva competenza regionale](#);
- m) gli interventi di manutenzione ordinaria che non siano in grado di assicurare il mantenimento, il più diversificato possibile, della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della vegetazione riparia, favorendo la biodiversità, la diversificazione strutturale e le specie di origine autoctona.
- n) gli interventi di sistemazione che comportino una riduzione o una parzializzazione della capacità di invaso ;
- o) gli interventi di sistemazione che non prevedano l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e non siano mirati alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e non favoriscano la formazione di corridoi ecologici stabili nel tempo e nello spazio;
- p) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.,
- q) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti;
- r) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto ;
- s) il deposito a cielo aperto, anche se provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;
- t) l'accensione di fuochi all'aperto;
- u) il transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali, fatta eccezione per i mezzi di servizio e di quelli occorrenti alle attività di gestione/controllo/manutenzione.

Art. 3. Attività vietate nella aree ai lati del corso d'acqua ricadenti nella fascia di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto delimitate lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore (vedi tavola 2 "Fasce di rispetto") sono vietati i seguenti interventi:

- a) gli interventi di nuova edificazione privata;
- b) gli interventi di ristrutturazione legati a cambiamenti di destinazione d'uso del patrimonio edilizio che comportino un aumento del carico insediativo nello stesso.
- c) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idrogeologico e vegetazionale dell'area (es: taglio o incendio piante e arbusti), fatte salve le prescrizioni riportate nei successivi articoli;
- d) la realizzazione di recinzioni non removibili;
- e) le coltivazioni arbustive e arboree a [distanza inferiore a 4 metri](#) dalla sommità della sponda. Viene fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone capaci di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle stesse e riduzione della velocità della corrente.
- f) i movimenti terra [all'interno della fascia di rispetto](#);

- g) le coltivazioni erbacee e i seminativi in genere ad una distanza inferiore a **1,5 metri**;
- h) l'apertura di cave temporanee o permanenti;
- i) il deposito di sostanze pericolose, rifiuti e di materiali a cielo aperto ivi compresi gli ammassi di stallatico e i depositi di derivati dal trattamento di materiale di cave, nonché la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti compresi gli stoccaggi provvisori.
- j) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti;
- k) la chiusura delle vie di accesso al corso d'acqua ed ai sentieri pubblici o di uso pubblico;
- l) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura;
- m) l'accensione di fuochi all'aperto e l'incendio delle sterpaglie o delle ceppaie;
- n) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali, fatta eccezione per i mezzi di servizio e di quelli occorrenti alle attività agricolo-forestali.

Art. 4. Attività regolamentate

In corrispondenza dell'alveo, delle sponde e delle fasce di rispetto stabilite lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore, sono consentiti i seguenti interventi, previa autorizzazione / concessione da parte dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio di Bonifica competente:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'Art. 3 comma 1 del D.P.R.380/2001
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'Art. 3 Capo I-Attività Edilizia, comma 1 del D.P.R.380/2001 , solo dopo aver acquisito parere favorevole degli enti competenti e/o gestore (es: Consorzi di Bonifica), purché questo avvenga senza aumenti di superficie e di volume nell'ambito della zona di rispetto, e senza che vi siano cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. Viceversa tali interventi devono essere volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico (comprese le opere idrauliche); gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- f) gli interventi che non influiscono negativamente né in maniera diretta né indiretta sul regime del corso d'acqua;
- g) gli interventi di sistemazione idraulica mirati al consolidamento idrogeologico, alla tutela e alla ricostituzione dell'ambiente naturale quali: sistemazioni spondali; realizzazione di casse di espansione, ripristino di meandri e aumento della diversificazione dell'alveo, adeguamento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua; la rinaturazione con specie arboree ed arbustive autoctone; il consolidamento delle

sponde prevalentemente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; la realizzazione di rampe di accesso temporanee. A tale scopo si deve fare riferimento al "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica" della Regione Lombardia (D.G.R. V/50989 del 07/04/1994);

- h) le opere radenti (ossia senza restringimento della sezione di deflusso e a quota non superiore a quella di campagna) da realizzarsi in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, incrementare il rischio di esondazione a valle, o provocare restringimenti/riduzioni di sezione dell'alveo. Tali opere dovranno possedere caratteristiche e pendenze tali da consentire l'accesso al corso d'acqua;
- i) la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza sarà consentita esclusivamente all'interno dei centri abitati e comunque solamente laddove non siano possibili soluzioni alternative a causa della limitatezza degli spazi disponibili. Si deve evitare o, laddove possibile, rimuovere le opere di canalizzazione che comportino la chiusura di rami secondari e lanche o gli ostacoli strutturali al libero deflusso delle acque, garantendo il mantenimento o l'ampliamento delle aree di possibile esondazione (vedi **legge n.37 del 5/01/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei fiumi dei torrenti, dei laghi, e delle altre acque pubbliche"**);
- j) per i nuovi attraversamenti aerei con luce superiore a 6 metri (ponti, passerelle, viadotti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) si dovrà fare riferimento a quanto precisato nella Direttiva dell'autorità di Bacino fiume Po **"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B"** (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).
E' facoltà dell'Ente Competente richiedere che tale direttiva venga applicata integralmente o in parte anche per gli attraversamenti di luce minore.
Il progetto di tali opere dovrà comunque essere sempre accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica .
In ogni caso per le rogge e i canali i manufatti di attraversamento non dovranno:
1) restringere la sezione di deflusso mediante spalle e rilevati di accesso;
2) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna circostante il corso d'acqua;
3) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- k) la realizzazione di nuove opere di derivazione;
- l) la ristrutturazione e la realizzazione di nuove infrastrutture lineari e a rete relative a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni ai quali sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- m) gli attraversamenti posti al di sotto dell'alveo, dovranno essere posizionati a **quota inferiore** a quella raggiungibile dall'erosione in base all'evoluzione morfologica prevedibile per l'alveo e dovranno essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento da parte del corso d'acqua;
- n) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, senza che si attuino ampliamenti funzionali.

- o) le recinzioni con rete metallica a pali rimovibili, purché a distanza non inferiore a 1,5 metri per i canali con fascia di rispetto di 5 metri e di 4 metri per i canali dotati di fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio della sponda del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine.
- p) le piantagioni arboree arbustive (es: siepi) purché non interessanti la fascia di ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine;
- q) l'occupazione temporanea della fascia di rispetto con inerti o legname, ad una distanza non inferiore ai 4 metri dal ciglio superiore della sponda, se finalizzata alla realizzazione di interventi autorizzati in alveo e per la durata limitata alla realizzazione dell'opera purché questa non riduca la portata dell'alveo e sia realizzata in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
- r) per esigenze di carattere idraulico connesse all'instaurarsi di situazioni di rischio, l'Ente Competente può, in ogni momento, effettuare o autorizzare l'integrazione o i tagli di controllo della vegetazione spontanea presente nell'alveo o sulle sponde.

Art. 5. Disciplina degli scarichi

Per quanto riguarda le aree di rispetto delle risorgive/fontanili non sono ammessi gli scarichi.

In relazione all'elevata vulnerabilità idrogeologica che caratterizza tutto il territorio comunale, al fine di migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, si vieta lo scarico di fanghi provenienti da impianti di depurazione o di compostaggio in corrispondenza della fascia di rispetto dei corpi idrici superficiali/risorgive. Se ne sconsiglia inoltre l'utilizzo su tutto il territorio comunale, il loro impiego sarà ovunque subordinato al parere del Comune, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua, l'Ente Competente oltre alla autorizzazione per la realizzazione del manufatto, è chiamato ad esprimere preliminarmente o congiuntamente alla autorizzazione della Provincia (competente per gli aspetti qualitativi), il **Parere** (o Nulla Osta idraulico) in termini di quantità e ad autorizzare o meno la realizzazione del manufatto di recapito nel corso d'acqua.

Il richiedente dovrà pertanto verificare la capacità dal punto di vista idraulico del corso d'acqua a smaltire la portata di acqua scaricata. .

Per le portate scaricabili, in assenza di indicazioni più puntuali, dovrà essere rispettato quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque (P.R.R.A.), che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua **che presentano problemi di insufficienza idraulica.**

I limiti di accettabilità di portata fissati per gli scarichi sono i seguenti:

- **20 l/s per ogni ettaro** di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- **40 l/s per ogni ettaro** di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi **non ricadenti in aree montane** o per portate scaricate direttamente in laghi o corsi d'acqua quali: Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese, Mella, Mincio.

La finalità da perseguire deve essere comunque quella di ridurre l'apporto di acque meteoriche nelle reti fognarie, favorendo per i nuovi insediamenti la realizzazione di reti separate per acque nere e bianche.

Per le acque meteoriche deve essere favorita laddove possibile la loro dispersione nel primo sottosuolo o subordinatamente in corso d'acqua.

Nel caso di "nuove aree di ampliamento ed espansione residenziale" lo smaltimento di acque bianche dovrà avvenire preferibilmente nel primo sottosuolo o subordinatamente con scarico in corso d'acqua.

Nel caso di "nuove aree di ampliamento ed espansione industriale" lo smaltimento di acque bianche, **previa asportazione acque di prima pioggia**, dovrà avvenire preferibilmente nel sottosuolo o subordinatamente lo scarico in corso d'acqua.

Se dal punto di vista quantitativo la dispersione nel sottosuolo non è possibile, dovranno essere realizzate vasche di laminazione dimensionate per eventi con tempo di ritorno $T=20$ anni.

Il manufatto di recapito nel corso d'acqua dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella stessa direzione del flusso naturale e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione di energia) tali da evitare l'innescare di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

E' comunque indispensabile verificare che le opere previste non comportino **complessivamente** un aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante;

Le acque di scarico di natura reflua urbana o industriale devono comunque rispettare, dal punto di vista qualitativo, i requisiti imposti dalla normativa (L.R. 62/85 e D.lgs152/99-allegato5) e dall'autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 6. Richiesta autorizzazioni / concessioni

Tutti i manufatti e le attività che interessano i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto, devono risultare autorizzati o in concessione. I richiedenti l'autorizzazione o la concessione devono pertanto fare domanda all'ente competente presentando idonea documentazione tecnica.

A titolo indicativo sono posti in allegato (allegato D e E) alla presente i fax-simili da presentare all'Ente Competente.

Art. 7. Modalità rilascio autorizzazioni/concessioni

Il richiedente l'autorizzazione/concessione trasmette la domanda all'Ente Competente che, entro **novanta giorni**, esprime un parere vincolante di compatibilità dell'intervento tenendo conto degli strumenti di pianificazione e di gestione contenuti nel presente regolamento.

Le autorizzazioni/concessioni s'intendono in tutti i casi accordate:

- **salvo pregiudizio dei diritti di terzi;**
- **con l'obbligo di porre rimedio o sostenere economicamente i danni derivanti dagli interventi previsti/attuati;**

- con facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
- con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- con l'obbligo del pagamento del canone stabilito, di tutte le spese di contratto, registrazione, spese di segreteria, etc...;
- con l'obbligo di rimuovere le opere e ripristinare la condizione iniziale al termine della autorizzazione/concessione o nei casi di decadenza della medesima.

Art. 8. Applicazione del canone

Tutti i manufatti e le attività che interessano **i corsi d'acqua demaniali** appartenenti al reticolo idrico minore sono soggetti al pagamento del canone.

Il pagamento del canone è annuo o frazionato in relazione alla data di ottenimento dell'autorizzazione / concessione, inoltre a titolo cauzionale, è previsto il pagamento di un importo pari alla prima annualità.

Il canone deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le diverse tipologie di opere assoggettate al pagamento dell'imposta/canone, sono elencate nell'**allegato C** della d.g.r. n. 7/13950 del 01 agosto 2003 e sono soggetti ad aggiornamento.

Le opere e gli interventi realizzati invece in corrispondenza del reticolo idrico di bonifica gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e **non appartenenti all'elenco delle acque pubbliche**, sono soggette al pagamento dei canoni consortili definiti nella Deliberazione Consortile n.083, prot. 5601, del 27/07/2000 alla quale si rimanda.

Art. 9. Durata autorizzazioni / concessioni

Al momento del rilascio di un'autorizzazione/concessione ne viene stabilita la durata.

La durata è legata alla tipologia e all'importanza dell'opera, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche. La proroga dell'autorizzazione deve essere richiesta 6 mesi prima della scadenza.

Art. 10. Rilascio parere di compatibilità idraulica

Nel caso di scarichi di opere o impianti pubblici l'Ente Competente è tenuto ad esprimere parere di compatibilità idraulica.

Art. 11. Opere pubbliche o di interesse pubblico

Le nuove opere di urbanizzazione primaria sotto elencate sono realizzabili lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore previa valutazione di compatibilità idraulica e nel rispetto delle limitazioni imposte dalla presente normativa:

- attraversamenti viari, ferroviari e delle strutture a rete;

- reti idriche interraste, incluse le strutture essenziali di captazione, raccolta e trasporto, che devono essere massimamente contenute nei volumi fuori terra;
- reti di distribuzione dell'energia elettrica a utenti pubblici o privati, reti d'illuminazione pubblica, compreso l'ampliamento degli impianti esistenti;
- spazi destinati a verde pubblico attrezzato.

Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, dovranno essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica (vedi Direttiva emanata dell'Autorità di Bacino fiume Po).

Art. 12. Opere abusive o in difformità

Non è ammessa la realizzazione di manufatti, la posa di impianti o l'attuazione di attività senza prima aver acquisito l'apposita autorizzazione/concessione.

Una volta che per un'opera sia stata accertata l'abusività o la difformità totale o parziale rispetto a quanto autorizzato, l'ente competente diffida il responsabile dell'abuso.

La diffida potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'Art.14 della legge 47/85.

Per l'accertamento della loro sanabilità, tali opere saranno oggetto di valutazione di compatibilità idraulica (**autorizzazione/concessione a sanatoria**).

Nel caso di incompatibilità, il responsabile dell'abuso, dovrà provvedere a sue spese al ripristino della condizioni iniziali, al pagamento delle spese sostenute e all'indennizzo per i danni ambientali permanenti arrecati.

Art. 13. Modifica delle aree demaniali

L'Ente Competente ha facoltà di proporre all'Agenzia del Demanio la modifica o la ridelimitazione dei limiti delle aree demaniali, ciò in relazione ad una nuova definizione e sviluppo del reticolo idrico minore (es: roggia spostata, rettificata, abbandonata o chiusa). L'Amministrazione Comunale in accordo con l'Ente Gestore dovrà presentare la domanda agli uffici competenti dell'Amministrazione Statale.

In tal caso l'Ente Competente è obbligato ad allegare il nulla-osta idraulico .

Si ricorda che ai sensi dell'Art. 41 comma 4 del d.lgs n.152 del 11 maggio 1999, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 14. Indicazioni generali di natura urbanistica

Si elencano di seguito alcuni punti essenziali che devono essere tenuti costantemente in considerazione nell'ambito della programmazione urbanistica generale:

- i corsi d'acqua minori, le rogge, le zone umide, le risorgive/fontanili e le aste di questi ultimi, sono elementi di fondamentale importanza nel quadro complessivo dell'integrità del reticolo idrico e del mantenimento degli ecosistemi;
- nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua/risorgive deve essere tutelato il patrimonio naturale esistente, le specie animali e vegetali presenti;

- nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua/risorgive devono essere conservati gli aspetti morfologici naturali;
- nelle aree adiacenti le zone di rispetto è sconsigliata la realizzazione di industrie insalubri.
- nelle aree adiacenti le zone di rispetto è sconsigliato un notevole incremento delle superfici impermeabilizzate che determini un carico idraulico aggiuntivo al corso d'acqua. Laddove compatibile si sollecita l'utilizzo di pavimentazioni esterne che consentano l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo;
- disciplinare la fruizione a scopo scientifico e didattico (percorsi) o ricreativo (piste ciclo-pedonali) delle aree di rispetto, purché ciò avvenga nel rispetto dell'ambiente e con l'impiego di materiali a basso impatto.

Art. 15 Aree soggette a vincolo paesaggistico

Per ottenere l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione di un'opera in un'area soggetta a vincolo paesaggistico, il richiedente dovrà presentare preliminarmente all'ente competente, l'atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo sostenibile del Territorio.

Nel caso l'opera rientri in quelle sub-delegate dalla l.r. 18/1997, i comuni dovranno rilasciare le Autorizzazioni Paesistiche **ai sensi dell'Art.151 del D.lgs. 490/1999.**

Art. 16. Attività di prevenzione e di protezione civile

Per le attività di prevenzione e di protezione civile connesse alle aree a rischio idraulico si deve far riferimento a quanto stabilito nel Piano di Protezione Civile Comunale.

Le attività di pronto intervento sono trasferite ai Comuni o alle Comunità Montane, in attuazione alla L.R.1/2000 ai sensi della D.G.R.7867 del 25/01/2002.

Il Comune in accordo con l'Ente Gestore, sulla base dei risultati di studi idraulici di maggiore dettaglio, mirati a identificare e perimetrare le aree a diverso grado di rischio, è tenuto a:

- ❑ redigere una carta del rischio idraulico che individui puntualmente le aree dove sono presenti situazioni con problematiche specifiche di protezione civile;
- ❑ individuazione dei manufatti che determinano l'insorgere delle situazioni a rischio ed analisi di dettaglio per valutare le soluzioni possibili a ridurre il grado di rischio anche in relazione ad un'analisi di costi-benefici;
- ❑ fornire adeguata informazione alla cittadinanza interessata da tale problematica circa il grado di esposizione al rischio in esame;
- ❑ effettuare i cambi di destinazione d'uso del territorio;
- ❑ limitare/interdire l'accessibilità di aree o di locali seminterrati/interrati a rischio di inondazione/allagamento;
- ❑ disporre cartelli di segnaletica di pericolo lungo la viabilità o nelle aree interessate;
- ❑ diramare comunicazioni/avvisi di allerta/evacuazione nelle zone a rischio;

- ❑ richiedere (ai sensi della Legge n.225 del 25/02/1992) un adeguamento dei premi assicurativi per i beni mobili/immobili soggetti a rischio;
- ❑ richiedere atti liberatori ai proprietari degli immobili a rischio.

Art. 17. Pulizia corsi d'acqua

La pulizia delle testate e dei canali delle risorgive e fontanili deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato dall'Ente Competente.

La pulizia degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua da rifiuti e da vegetazione morta che ingombra l'alveo, [previa comunicazione e autorizzazione dell'Ente Idraulico Competente](#), è consentita a tutti i proprietari dei fondi adiacenti ai corsi d'acqua oltre che a personale autorizzato dall'Ente Competente. Ciò può essere attuato attraverso la realizzazione di rampe temporanee di accesso ai mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse al termine dell'intervento.

Le manutenzioni dei corsi d'acqua sono necessarie per ragioni di tutela della pubblica incolumità. Le attività sono principalmente quelle di:

- assicurare il regolare deflusso delle acque nei corsi d'acqua abbandonati, coperti od ostruiti;
- pulizia di griglie o delle opere di derivazione durante soprattutto gli eventi meteorici;
- rimuovere il materiale (con esclusione del materiale inerte) che riduca od ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di normalità;
- effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua qualora ostacolino il deflusso delle acque;
- effettuare il taglio delle siepi e dei rami di aree adiacenti che si protendono sul suolo pubblico;
- rimodellare le sponde del corso d'acqua qualora siano state interessate da un fenomeno erosivo o d'instabilità.

Per quanto riguarda le opere idrauliche sono prevedibili le seguenti tipologie di attività:

- pulizia e controllo della stabilità della struttura;
- rimozione del materiale accumulatosi in corrispondenza dell'opera e che ne provoca il mal funzionamento;
- manutenzione delle opere di difesa e protezione.

Art. 18. Norme transitorie

Entro novanta giorni, a far tempo dall'esecutività dell'atto di approvazione dello studio del Reticolo Idrico Minore, quale strumento attuativo e Variante allo strumento urbanistico comunale, tutte le opere esistenti e gli usi condotti sulle aree del Reticolo Idrico, ordinariamente oggetto di autorizzazione di Polizia Idraulica, dovranno essere oggetto di denuncia, in carta semplice, da parte dei soggetti interessati, nella quale sarà comunicato all'Ente competente sull'elemento di corso d'acqua in questione:

- 1) estremi di rito del titolare dell'uso oppure, se esistente, copia dell'autorizzazione di Polizia Idraulica rilasciata dall'autorità

precedentemente competente. In quest'ultimo caso i documenti di cui ai successivi punti non sono da prodursi in copia ma devono essere sostituiti da un'autocertificazione di un tecnico competente, sottoscritta dallo stesso con firma autentica a norma di legge, che attesti l'inesistenza di variazioni di fatto intervenute rispetto all'autorizzazione rilasciata. Qualora tale autorizzazione fosse scaduta, restano al titolare della stessa gli obblighi di produzione di tutta la documentazione di séguito indicata;

- 2) estremi catastali delle eventuali strutture che gravano sulle superfici del reticolo idrico, corredati dei riferimenti di rito e fiscali dei soggetti che vantano, sulle strutture esistenti, diritti reali;
- 3) eventuale titolo legittimo all'uso condotto;
- 4) superficie occupata, in proiezione verticale, della struttura e/o superficie occupata dall'uso condotto.
- 5) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che le strutture esistenti e gli usi condotti non pregiudicano la sicurezza idraulica della parte di reticolo idrico interessata.

L'Ente Competente provvederà ad adeguate forme di diffusione delle informazioni relative agli obblighi posti a carico dei soggetti sopra richiamati.

L'Ente Competente, verificata la documentazione presentata, entro **novanta giorni** comunica l'iscrizione dei soggetti chiamati, se ricorre il caso, nei ruoli di contribuenza per il pagamento del canone di Polizia Idraulica e, in caso di silenzio entro i successivi **trenta giorni**, procede all'emissione della prima cartella, senza riscuotere alcun canone arretrato.

Il primo versamento del canone terrà luogo all'autorizzazione esplicita di Polizia Idraulica, per un tempo stabilito dall'Ente stesso, non inferiore a tre anni né superiore a cinque. Sei mesi prima dello scadere di tale periodo, il soggetto interessato presenterà istanza per il rinnovo dell'autorizzazione.

Entro centoventi giorni, a far tempo dall'esecutività dell'atto di approvazione dello studio del Reticolo Idrico Minore, tutti i divieti e le limitazioni di cui ai precedenti articoli diverranno efficaci e pertanto tutti i soggetti interessati, entro il termine medesimo, dovranno provvedere a rimuovere od eliminare tutte le situazioni di fatto non conciliabili con una corretta disciplina di Polizia Idraulica.

Qualora durante la normale attività di vigilanza in materia di Polizia Idraulica o nell'istruttoria di ogni procedimento l'Ente Competente individuasse l'esistenza, di strutture e/o attività soggette, in via ordinaria, a preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica e non già oggetto di auto denuncia ai sensi di quanto stabilito dalla normativa, si procederà all'accertamento della trasgressione, all'emissione della sanzione, all'eventuale procedimento di demolizione/rimozione, nei modi previsti dal precedente articolo 12 e, anche ricorresse quest'ultima condizione, all'escussione dei canoni relativi al quinquennio precedente.

Nel caso non ricorresse la necessità della demolizione, il soggetto titolare delle strutture e delle attività, sarà obbligato a presentare istanza di autorizzazione in sanatoria, entro **sessanta giorni**, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.

Quanto specificato nel comma precedente si applica anche nel caso di accertata titolarità di autorizzazione di Polizia Idraulica, rilasciata dall'autorità precedentemente competente, scaduta per trascorso termine temporale di validità.

Fornovo San Giovanni, 30 aprile 2008

Dott. Geol. Carlo Pedrali
Ord. Geol. Lombardia n. 860

ALLEGATO B

Allegato cartografico

ALLEGATO C

CATEGORIE PRINCIPALI DI OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE / NULLA OSTA IDRAULICO

(Vedi D.G.R. n.7/13950 del 01/08/2004)

Attraversamenti in subalveo

- SOTTOPASSI STRADALI O PEDONALI;
- INFRASTRUTTURE VARIE (compresi i canali irrigui);
- RETI TECNOLOGICHE;

Attraversamenti aerei

- PONTI E PASSERELLE;
- PONTI CANALE;
- TOMBINATURE ESISTENTI;
- ATTRAVERSAMENTI LINEE (es: linee telefoniche, linee elettriche);
- ATTRAVERSAMENTI LINEE ANCORATE A PONTI;

Opere di difesa / regimazione idraulica

- PROTEZIONI DI SPONDA (es: scogliere, muri e argini);
- PROTEZIONI DI FONDO (es: soglie e briglie);
- INTERVENTI DI RINATURIZZAZIONE DELLE SPONDE;

Scarichi in corso d'acqua

- SCARICHI IN ALVEO O SULLE SPONDE

Ulteriori casi inerenti il corso d'acqua o la fascia di rispetto

- OCCUPAZIONE DI AREE DI FASCE DI RISPETTO (ad uso agricolo, sfalcio, recinzioni, coltivazioni, guadi, fabbricati esistenti, attività sportive e ricreative, cartelli pubblicitari, etc.).
- OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI ALVEO O SPONDE per interventi di manutenzione e di pulizia dalla vegetazione.

ALLEGATO D

MODULISTICA TIPO PER DOMANDE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

Nel caso che l'opera/l'intervento sia realizzata su uno dei corsi d'acqua privati di competenza del Consorzio di Bonifica di Fornovo San Giovanni Fontana Fortunata, occorrerà fare richiesta a tale ente, oltre che mettere a conoscenza gli altri enti coinvolti.

1) [mod_attravers.doc](#)

- serve ad ottenere l'autorizzazione/concessione ad attraversare un corso d'acqua su suolo privato/demaniale, appartenente al reticolo idrico minore/consortile, per via aerea o in sub-alveo con impianti o manufatti, senza/con occupazione di area demaniale;

2) [mod_interv-sist.doc](#)

- serve ad ottenere l'autorizzazione/concessione a realizzare interventi di sistemazione o manufatti in corrispondenza di un corso d'acqua su suolo privato/demaniale, appartenente al reticolo idrico minore/consortile, senza/con occupazione di area demaniale;

3) [mod_sanatoria.doc](#)

- serve ad ottenere l'autorizzazione/concessione in sanatoria per il mantenimento delle opere (attraversamenti, scarichi, muri, etc.) realizzate in corrispondenza di un corso d'acqua su suolo privato/demaniale, appartenente al reticolo idrico minore/consortile, senza/con occupazione di area demaniale;

4) [occup_temp_fasce-rispetto.doc](#)

- serve ad ottenere l'autorizzazione/concessione per l'occupazione temporanea dell'alveo o delle fasce di rispetto ai lati del corso d'acqua su suolo privato/demaniale, appartenente al reticolo idrico minore/consortile, senza/con occupazione di area demaniale;

5) [mod_scarichi.doc](#)

- serve ad ottenere l'autorizzazione, ai soli fini idraulici, a scaricare acque nei corpi idrici di cui sopra;

6) [mod_sdemanializzazione.doc](#)

- serve a chiedere la sdemanializzazione/vendita di un tratto di corso d'acqua demaniale dove è prevista l'esecuzione di interventi o la modifica del tracciato o nel caso di un definitivo inutilizzo di un canale irriguo.

ALLEGATO E

DECRETI TIPO DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

(Modelli tratti e modificati dal **D.D.G regionale n.25125 13/12/2002 - Direzione Generale Territorio e urbanistica** - Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali. – D.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002).

1) [decreto discipli-autorizzazione.doc](#)

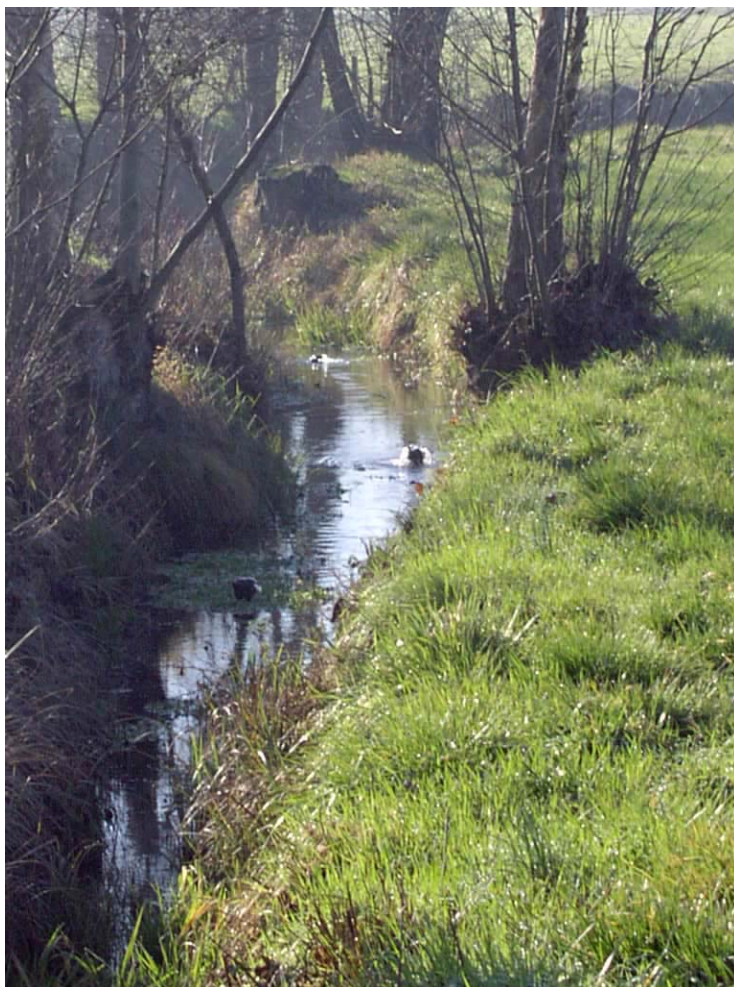
- sono il decreto e il disciplinare tipo per ottenere l'autorizzazione, ai soli fini idraulici.

2) [decreto discipli-concessione.doc](#)

- sono il decreto e il disciplinare tipo per ottenere l'autorizzazione, ai soli fini idraulici.

ALLEGATO F

Allegato fotografico
Rilievi effettuati tra il 12 ed il 16/02/2007



Emergenza di acqua di falda in località via Don Bietti, a nord-est campo sportivo favorita dalla presenza di 4 tubi Northon (13/02/2007).



Fontanile settentrionale Candiana (15/02/2007).



Edificio posto fra due rogge alimentate da acque di risorgiva



Roggia Molina all'altezza del campo sportivo. Si noti la buona trasparenza delle acque e presenza di vegetazione acquatica.



Roggia Orso a monte dell'antico ponte in corrispondenza dell'abitato. Si noti il peggioramento qualitativo delle acque rispetto al tratto sopra.



Una marcata riduzione della sezione di deflusso delle acque in uscita dal centro abitato può condurre all'instaurarsi di situazioni critiche con possibili fenomeni di allagamenti in condizioni di piena.



Roggia Rino all'altezza delle paratoie per la derivazione della roggia Frascatella.
Di particolare rilevanza l'aspetto paesaggistico della zona



Immissione del Fosso del Cocchio nel Fosso Bergamasco. Le acque del fosso in questione appaiono particolarmente inquinate.



Ingresso di monte della roggia Rino all'interno dell'area della ditta Bidachem.
Visibile la totale artificializzazione dell'alveo della roggia.



Alveo del fiume Serio nel tratto posto al limite settentrionale del comune.
Erosione laterale del tratto terminale della scogliera realizzata recentemente.

Allegato n.1

Stralcio delle N.d.A. del P.A.I.

Nello stralcio qui allegato si riportano esclusivamente i tratti salienti che sono stati tenuti in considerazione nella stesura dello studio per la definizione del reticolo idrico comunale.

Per una lettura più completa ed approfondita si rimanda al testo integrale.

Art. 1. Finalità e contenuti

.....

5. Allorché il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta le disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili.

6. Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

Art. 28 Classificazione delle Fasce Fluviali.

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come segue:

Fascia di deflusso della piena (Fascia A): è “costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente, per la piena di riferimento, così come definita nell'Allegato 3 “Metodo di delimitazione delle Fasce Fluviali” al Titolo II delle N.d.A., ovvero è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena”.

Fascia di esondazione (Fascia B): “esterna alla precedente, é costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 “al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si intende sino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

Art. 29 Fascia di deflusso di piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui (**materia di esclusiva competenza regionale**);
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
 5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30 Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

- 3. Sono per contro consentiti**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
- 4.** Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a

favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come **“limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”** nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere: - l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;

- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1.
Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a) **le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni**, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
 - b) **alle aree esterne ai centri edificati**, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

- c) **per centro edificato**, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione Comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. **All'interno dei centri edificati**, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. **Nei territori della Fascia A**, sono esclusivamente consentite: le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. **Nei territori della Fascia B**, sono inoltre esclusivamente consentite:
- a) **opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole** e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) **interventi di ristrutturazione edilizia**, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli

coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
 - b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
 - c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
 8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
 9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse

pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

Allegato n.2

Stralcio N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio.

Nello stralcio qui allegato si riportano esclusivamente i tratti salienti che sono stati tenuti in considerazione nella stesura dello studio per la definizione del reticolo idrico comunale.

Per una lettura più completa ed approfondita si rimanda al testo integrale

TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

ARTICOLO 4 Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali

1. I comuni consorziati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC, e inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.
2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC

ARTICOLO 5 Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del parco

1. In sede di variante di adeguamento ai sensi dell'art.4, comma 2, e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio è compreso nel parco sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree confinanti con il perimetro del parco.
2. **I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:**
 - a. le aree marginali al perimetro del parco sono probabilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione delle zone agricole), ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport;
 - b. **per le aree destinate ad espansione residenziale, marginali al parco,** lo strumento urbanistico detta le disposizioni per l'inserimento ambientale e paesistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche; le alberature isolate ed a filare sono tutelate sia nella predisposizione dei singoli progetti, sia nell'eventuale pianificazione attuativa;
 - c. **le zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste e non nocive,** sono da collocarsi a distanza dai confini del parco e prevedono equipaggiamento a verde, con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone;
 - d. **nuovi insediamenti di industrie insalubri di prima e seconda classe sono di massima esclusi in aree confinanti al parco;**
 - e. **nelle aree interne alla fascia fluviale del fiume Serio, di cui all'art. 29, qualunque sia la destinazione urbanistica delle medesime, non devono essere insediati nuovi impianti produttivi e, con particolare riferimento alle zone già**

- urbanizzate, sono previste limitazioni e prescrizioni particolari al fine di contenere la nuova edificazione; per quanto riguarda la tutela geomorfologica e idrogeologica, in tali aree assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29;
- f. sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, zone umide, cave dismesse con evidente processo di naturalizzazione in atto, rete irrigua storica;
 - g. la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di interessi paesistico di cui all'allegato B alle presenti norme, i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio; a tali fini assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui all'articolo 27;
 - h. sono censite, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesistico di cui all'allegato B alle presenti norme, le cascine, in attività e dismesse, definendo per l'edificato di interesse storico-ambientale le modalità di intervento ed il livello di tutela finalizzato alla conservazione dei principali elementi architettonici o storici emergenti e, all'occorrenza, le direttrici spaziali per eventuali nuove edificazioni; a tali fini assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui all'articolo 27;
 - i. la pianificazione comunale tutela, nella parte esterna al perimetro del parco, le strade soggette a pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all'interno del perimetro medesimo: in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità storica è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ri-piantumazione.

ARTICOLO 15 Dichiarazione di compatibilità ambientale (DCA)

1. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle leggi vigenti in materia, per la fattispecie ivi non contemplate, **in tutte le aree del parco sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale (DCA), i seguenti interventi se ed in quanto ammessi dalle presenti norme:**
 - a. nuove strade provinciali;
 - b. opere ferroviarie e/o stradali non sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA);
 - c. infrastrutture (elettrodotti, oleodotti, gasdotti e relative cabine e centraline, impianti di fognatura, reti di distribuzione);
 - d. nuovi impianti di depurazione, ampliamenti di quelli esistenti e bacini di lagunaggio;
 - e. nuove opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
 - f. nuove derivazioni d'acqua superficiali;

- g. progetti di bonifica agricola e di idraulica agricola superiori a 50 ettari**
 - h. attivazione di discariche inerti esclusivamente finalizzate al recupero di aree degradate in assenza del piano di settore**
 - i. insediamenti industriali o produttivi e ristrutturazioni urbanistiche in zona di trasformazione migliorativa.**
- 2. La DCA è redatta, sulla base di uno studio interdisciplinare, da professionisti esperti in materia ambientale e pianificatoria che, sotto la personale responsabilità:
 - a. garantiscano il rispetto di ogni disposizione del presente piano territoriale, nonché dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
 - b. garantiscano il rispetto della legislazione in materia di tutela ambientale;
 - c. indichino i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sull'ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell'integrazione tra i fattori stessi: l'uomo, la flora, la fauna, l'aria, il clima, il paesaggio inteso come contesto di sistemi naturali storico-culturali, anche di tipo agrario;
 - d. descrivano le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;
 - e. riassumano in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) del presente comma.
- 3. Gli elementi essenziali dello studio e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in una convenzione, a cura e spese dei richiedenti, da stipularsi con l'ente gestore, nella quale è altresì determinato l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili; l'inizio dei lavori è subordinato alla stipulazione della predetta convenzione.
- 4. L'ente gestore, previo parere del comitato scientifico di cui all'articolo 13, approva la convenzione indicata al comma 3 del presente articolo; la deliberazione di approvazione della convenzione, unitamente alla bozza di convenzione e allo studio interdisciplinare, sono depositati in libera visione presso la segreteria dell'ente gestore per trenta giorni consecutivi.
- 5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni.
- 6. L'ente gestore, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 5, esamina le eventuali osservazioni, approva definitivamente la convenzione.
- 7. Gli elementi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), sono contenuti in una apposita relazione da presentarsi in occasione della progettazione di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei comuni del parco interessati; sulla base di detta relazione l'ente gestore si esprime a termini dell'articolo 12, comma 4.

TITOLO II - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 17 Zona di riqualificazione ambientale

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano le aree ricadenti nella zona di riqualificazione ambientale, le quali sono destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
2. In tale zona l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la ricostituzione ed il mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide e dei prati aridi; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura e dell'arboricoltura.
3. Il consolidamento idrogeologico, la tutela e ricostituzione dell'ambiente naturale sono programmati ed incentivati dall'ente gestore del parco tramite convenzioni con il proprietario, possessore o detentore ed effettuati mediante la conservazione di essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in particolare nelle fasce laterali al fiume; il consolidamento e la ricostruzione mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone sono effettuati utilizzando le specie vegetali di cui all'allegato C alle presenti norme e secondo criteri e modalità determinati dal piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui all'articolo 30.
4. La ricostruzione dell'ambiente naturale dei prati aridi deve avvenire in termini di protezione di dette aree da azioni di distruzione e deterioramento e da interventi volti ad alterare le naturali configurazioni e tendenze evolutive di questi ambienti, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 30.
5. Fin all'approvazione del piano di settore per la riqualificazione ambientale, nella zona di cui al presente articolo sono ammesse le sole attività agricole colturali e zootecniche in atto alla data di entrata in vigore del presente piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza di metri 10, intendendosi riferita alla massima escursione annuale del fiume, dev'essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale.
6. Per quanto riguarda le attività di arboricoltura da legno a rapido accrescimento si applicano le norme di cui all'articolo 32.
7. **Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale); sono ammessi gli interventi di ristrutturazione**

edilizia, senza aumento di volume, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti.

8. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostruiti, per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31; è vietata l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi, fatte salve le opere strettamente necessarie per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa specifica autorizzazione dell'ente gestore, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati.
9. **E' vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche; sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che l'ente gestore e gli enti consorziati, sentito l'ente gestore, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, o per finalità di tutela e fruizione ambientale e paesistica, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.**
10. La fruizione pubblica degli ambiti territoriali di cui al presente articolo è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 39; i mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, abilitati al trasporto di disabili e necessari per la conduzione dei fondi agricoli, possono percorrere soltanto le vie carrabili.
11. Le recinzioni permanenti sono ammesse unicamente con siepi per esigenza di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore, per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività ortoflorovivaistiche, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità

ARTICOLO 18 Zona agricola

1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.
2. **Sono individuate con appositi simboli grafici nella planimetria di piano, nell'ambito della presente zona:**
 - a. le aree agricole generiche;
 - b. **le aree di ambito fluviale, ricomprese all'interno della fascia fluviale di cui all'articolo 29, nelle quali l'obiettivo specifico è quello di rendere compatibile l'uso agricolo dei suoli con la loro fragilità idrogeologica;**

- c. le aree agricole di rispetto paesistico, costituenti contesto agli edificati, nelle quali l'uso agricolo è volto anche a valorizzare visuali ottiche significative e comunque a conservare spazi verdi e liberi, quale soluzione positiva di continuità rispetto alle zone edificate.
- 3. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:
 - a. le colture erbacee;
 - b. l'arboricoltura con le limitazioni di cui all'articolo 32;
 - c. l'allevamento zootecnico;
 - d. l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
 - e. l'attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso;
 - f. l'agriturismo.
- 4. Sono consentite, previo parere dell'ente gestore, le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui all'articolo 41.
- 5. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi.
- 6. **Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso.**
- 7. **Nella zona agricola generica l'edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r. 93/1980.**
- 8. **Nelle zone agricole di rispetto paesistico e in quelle di ambito fluviale sono ammesse nuove edificazioni destinate all'attività agricola, entro i limiti di cui all'articolo 2 della l.r. 93/1980.**
- 9. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi dei commi 7 e 8 è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche, anche non contigui, ma ricompresi entro il perimetro del parco; i limiti così determinati possono essere superati solo per la realizzazione di volumi agricolo produttivi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dalle strutture competenti, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario.
- 10. E' consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione.
- 11. **Sugli edifici e strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano aventi destinazione agricola ovvero extra-agricola, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'articolo 27 relative ai complessi rurali di interesse paesistico, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 31, l. 457/1978, secondo gli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, che comunque devono tener conto dei disposti di cui all'articolo 1 della l.r. 93/1980.**

12. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a. l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;**
- b. recinzioni delle proprietà se non con siepi, fatte salve le recinzioni connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per le attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore del parco;
- c. la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- d. la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
- e. l'ammasso al di fuori dei cantieri, anche temporaneo, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallattico e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallattico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
- f. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;
- g. la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua.**

TITOLO III - NORME DI SETTORE

ARTICOLO 28 Tutela geomorfologica

- 1. I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche ricadenti all'interno della fascia fluviale di cui all'articolo 29 ed anche fuori della stessa, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del PTC.**
- 2. Il piano di settore idrologia e idrogeologia, di cui all'articolo 29, individua cartograficamente gli elementi di cui al comma 1.**
- 3. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvicolture, nonché, previo parere dell'ente gestore del parco, le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque eseguiti mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 1994, n. V/50989, tranne i casi di dimostrata impossibilità all'esecuzione secondo le predette tecniche.**
- 4. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC, dettano per gli elementi morfologici, di cui al comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al comma 3, recependo i contenuti del piano di settore idrologia ed idrogeologia, ove formato.**

ARTICOLO 29 Tutela idrologica ed idrogeologica

- 1. Il fiume Serio, le sue acque, l'alveo, la relativa fascia fluviale comprendente le zone di divagazione e golenali, nonché l'ecosistema fluviale nel suo complesso sono gli elementi naturalistici fondamentali caratterizzanti il parco, oggetto di salvaguardia e tutela; tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale ed assicurare, in caso di scarsità di risorsa, l'utilizzo della stessa prioritariamente al consumo umano agricolo.**
- 2. Nella planimetria di piano è individuata con apposito simbolo grafico la fascia fluviale del fiume Serio, tracciata su base geomorfologica ed in relazione ai dati storici sulle esondazioni del fiume; il piano di settore idrologia ed idrogeologia può modificare il limite di tale fascia fluviale in adeguamento al Piano Stralcio Fasce Fluviali, redatto ai**

sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" approvata con d.g.r. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995, e al "manuale tecnico di ingegneria naturalistica" adottato con d.g.r. del 7 aprile 1994, n. V/50989; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; **la progettazione di nuove opere di difesa dev'essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere dell'ente gestore del parco.**
4. **I corsi d'acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria,** sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; **sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura o tombinatura;** sono autorizzabili dall'ente gestore del parco esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica; per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 3; il taglio della vegetazione arborea di ripa finalizzato alla pulizia delle sponde è ammesso, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto, previa denuncia all'ente gestore.
5. **Nelle aree adiacenti all'asta principale del fiume Serio e dei suoi affluenti, anche al di fuori della fascia fluviale di cui al comma 2, è da**

evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei comuni del parco, in sede di adeguamento di cui all'articolo 4, devono, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

6. Nell'alveo fluviale, identificato con la sigla AF nella planimetria di piano, non sono consentiti:
 - a. l'accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso e vigilanza;
 - b. il campeggio, l'adattamento, il bivacco;
 - c. la piantumazione;
 - d. le coltivazioni agricole e/o orticole;
 - e. **la realizzazione di qualsiasi manufatto anche provvisorio, ad eccezione dei cantieri allestiti per gli interventi di cui al comma 3.**
7. Nelle acque fluviali è vietata la navigazione a motore, tranne per gli interventi necessari alla sicurezza pubblica e alla vigilanza.
8. **Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Serio e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel piano di risanamento delle acque regionali; è comunque vietato lo scarico di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore; l'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, nonché l'utilizzo di fanghi provenienti da impianti di depurazione o compostaggio, sono subordinati al parere dell'ente gestore del parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.**
9. Le nuove concessioni di derivazione sono soggette alla procedura di DCA di cui all'articolo 15; i rinnovi di concessioni sono sottoposti al parere dell'ente gestore del parco.
10. **Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'ente gestore, attraverso il piano di settore idrologia ed idrologia, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) in merito alle fasce di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile; per la fascia di rispetto maggiore (raggio di duecento metri) si deve eseguire un censimento degli insediamenti e delle**

attività incompatibili per le quali provvedere ad operare la messa in sicurezza.

11. Per i progetti che riguardano la realizzazione o il potenziamento di opere di presa da sorgenti e perforazione di pozzi, l'ente gestore, sentito il comitato scientifico di cui all'articolo 13, esprime parere obbligatorio con riferimento a ciò che concerne gli effetti dello sfruttamento delle risorse idriche della zona.

12. Il piano di settore idrologia ed idrogeologia di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), ha i seguenti contenuti:

- a. precisazione della fascia fluviale e adeguamento della relativa normativa, secondo quanto previsto al comma 2, nonché individuazione cartografica dei terrazzi fluviali e delle relative scarpate morfologiche ricadenti all'interno della fascia fluviale stessa ed anche fuori della stessa;
- b. individuazione, in attuazione del disposto di cui all'articolo 25 della legge 5 gennaio 199, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che possono essere captate;
- c. definizione delle modalità atte a garantire l'applicazione del d.p.r. 236/1988, secondo quanto previsto dal comma 11, anche attraverso le analisi di cui alle lettere d), e), f) del presente comma;
- d. Analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
- e. analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
- f. formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendenti;
- g. formulazione di criteri e prescrizioni specifici per garantire il deflusso minimo vitale di quantità d'acqua necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico, con specifico riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 36/1994.

13. L'ente gestore elabora il piano di settore entro due anni dall'entrata in vigore del PTC, avvalendosi della consulenza del comitato scientifico di cui all'articolo 13 e della collaborazione dei comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui.

ARTICOLO 30 Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della vegetazione naturale

1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno quali rogge e fontanili, le zone umide, i prati aridi e

le altre aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

2. In tutto il parco le superfici forestali, così come definite dall'articolo 1ter della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge Forestale Regionale), sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale), da quelle del presente piano e, per quanto da tali disposizioni non specificamente previsto, dalla l.r. 8/1976, come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80; l'avvio di procedimenti autorizzatori previsti dalla sopracitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all'avvenuto rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore come espressamente disposto dall'articolo 8, comma 1 della l.r. 18/1997.
3. Alle superfici di cui al comma 2 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. gli interventi nei boschi devono favorire l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con specie autoctone;
 - b. il taglio del bosco a carico di specie definite autoctone secondo l'elenco di cui all'allegato C alle presenti norme è consentito esclusivamente nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, presenze di fitopatie e/o attacchi parassitari, individui o polloni in soprannumero, previa autorizzazione dell'ente gestore che può prescrivere interventi finalizzati alla rinnovazione naturale ed al miglioramento della fertilità del suolo, nonché prevedere la piantagione di un congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e;
 - c. fatte salve eventuali esigenze connesse alla funzione protettiva dei boschi localizzati lungo le scarpate, è ammesso, previa denuncia all'ente gestore, ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie invadente nei boschi; a tal fine vengono considerate "specie invadenti" le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di questi ultimi.
4. **Le zone umide, naturali o artificiali, possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento; dev'essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno, l'alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.**

5. **Gli interventi di cui al comma 4 sono ammessi con le seguenti procedure:**
- a. sono soggette a denuncia all'ente gestore, almeno cinque giorni dell'esecuzione, le opere finalizzate al mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell'alimentazione idrica, nonché la risagomatura del fondo e la captazione delle acque;
 - b. è soggetto a denuncia all'ente gestore, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, l'intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la denuncia deve indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.
6. **Nelle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate in riferimento al limite della vegetazione palustre:**
- a. una fascia di cinque metri, in cui dev'essere mantenuta la vegetazione spontanea, la quale tuttavia può essere occupata, previa autorizzazione dell'ente gestore, con canali drenanti e percorsi pedonali;
 - b. una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.
7. I prati aridi, tipici della porzione settentrionale del parco, caratterizzati da associazioni floristiche di pregio naturalistico, devono essere salvaguardati nel loro naturale assetto morfologico e vegetazionale; il piano di settore per la riqualificazione ambientale di cui al comma 10 individua tali ambienti, nei quali:
- a. è vietato l'impianto di assenze arboree ed arbustive se non ai margini delle aree medesime, ed a condizione che ciò non modifichi o possa modificare in futuro le condizioni ambientali caratteristiche;
 - b. è vietato il dissodamento, l'esercizio dell'agricoltura in ogni sua forma e della selvicoltura; è sempre consentito lo sfalcio periodico dell'erba.
8. **Il presente PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambienti naturali emergenti per caratterizzazione naturalistica**, per i quali promuove la conservazione attiva nella prospettiva di una diffusa riqualificazione naturalistica e paesaggistica del parco anche mediante l'acquisizione delle aree interessate; il piano di settore per la riqualificazione ambientale, di cui al comma 10, può aggiornare l'individuazione degli ambienti naturali.
9. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al titolo II del PTC, e fatti salvi gli interventi consentiti dai commi precedenti **per le aree boscate e le zone umide, negli ambienti naturali è vietato:**
- a. l'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma;
 - b. qualsiasi intervento di trasformazione d'uso del suolo;
 - c. bonificare, riempire, alterare le zone umide;

- d. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- e. usare antiparassitari ed erbicidi;
- f. introdurre specie vegetali estranee all'ambiente;
- g. aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell'ambiente, nonché realizzare nuove strade;
- h. transitare con mezzi motorizzati ad esclusione dei mezzi di servizio e di soccorso;
- i. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per azioni colturali o di pubblico servizio;
- j. organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folcloristiche o sportive;
- k. collocare campeggi anche mobili;
- l. disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell'ambiente e la ricerca scientifica;
- m. erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell'ente gestore, delle recinzioni temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

10. Il piano di settore per la riqualificazione ambientale, da approvarsi anche per stralci, è redatto sulla base di opportuni approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico e deve avere i seguenti contenuti:

- a. individuare le diverse formazioni vegetali presenti nel parco, comprese le macchie di contesto a rogge e/o fontanili;
- b. individuare gli ambienti naturali dei prati aridi e aggiornare, se necessario, la perimetrazione degli altri ambienti naturali così come identificati nella planimetria del presente piano, stabilendone le relative forme di gestione attiva;
- c. indicare i complessi arborei con particolare funzione protettiva e regolamentarne la gestione;
- d. provvedere se necessario ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato C alle presenti norme relativo alle specie vegetali arboree ed arbustive considerate autoctone da utilizzarsi per la realizzazione degli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal PTC, e programmare gli interventi idonei a migliorarne la disponibilità;
- e. disciplinare l'uso e l'introduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e di quelle non autoctone ma originariamente presenti nel territorio, anche attraverso la redazione di appositi elenchi;
- f. stabilire possibili limitazioni per la raccolta di flora spontanea, funghi e fauna minore, secondo quanto previsto dall'articolo 33;

- g. programmare gli interventi di riqualificazione ambientale specificamente connessi all'obiettivo di arricchimento faunistico, secondo quanto previsto dall'articolo 33;
 - h. programmare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, indicando le modalità di incentivazione più opportune, con particolare riferimento agli ambienti naturali così come definiti dal presente articolo ed alle aree comprese all'interno della fascia fluviale di cui all'articolo 29;
 - i. dettare i criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica;
 - j. stabilire i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea;
 - k. disciplinare i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento, del taglio del ceduo e dei tagli colturali di altro tipo, nonché i turni minimi e le modalità di taglio per gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento.
11. L'ente gestore favorisce l'incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo anche mediante la concessione di contributi, secondo i disposti delle l.r. 8/1976 e 9/1977, a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC e del piano di settore:
- a. al rimboschimento o alla ricostruzione a bosco di terreni nudi, degradati o percorsi da incendi con specie arboree o arbustive autoctone;
 - b. alla conversione di boschi cedui in boschi d'alto fusto;
 - c. ai diradamenti, alla altre opere di manutenzione del bosco (cure colturali), all'eliminazione delle specie infestanti e alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità per i progetti di lotta biologica.
12. L'ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree finalizzate al miglioramento vegetazionale delle aree stesse attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o di semi indicati dall'ente gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dall'ente gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.